

Ordinanza concernente la Commissione federale per la sicurezza biologica

del 20 novembre 1996 (Stato 1° marzo 2015)

Il Consiglio federale svizzero,

visto l'articolo 22 capoverso 1 della legge del 21 marzo 2003¹ sull'ingegneria genetica;

visto l'articolo 57c capoverso 2 della legge del 21 marzo 1997² sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione,³

ordina:

Sezione 1: Statuto e compiti

Art. 1 Principio

¹ La Commissione federale per la sicurezza biologica (CFSB; di seguito «Commissione») è una commissione consultiva permanente ai sensi dell'articolo 8a capoverso 2 dell'ordinanza del 25 novembre 1998⁴ sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione.⁵

² Nei settori dell'ingegneria genetica e della biotecnologia opera in favore della protezione dell'uomo e dell'ambiente, segnatamente della protezione:

- a. della popolazione da malattie trasmissibili;
- b. della salute dei lavoratori;
- c. di animali e piante, delle loro biocenosi e dei loro biotopi nonché della fertilità del suolo.

Art. 2 Consulenza

¹ La Commissione presta consulenza:

- a. al Consiglio federale e ai servizi subordinati, in occasione della preparazione di prescrizioni, direttive o raccomandazioni:

RU 1997 6

¹ RS 814.91

² RS 172.010

³ Nuovo testo giusta il n. I 1 dell'O del 28 gen. 2015 che adegua ordinanze nel settore ambientale, legate in particolare agli accordi programmatici per il periodo 2016–2019, in vigore dal 1° mar. 2015 (RU 2015 427).

⁴ RS 172.010.1

⁵ Nuovo testo giusta il n. I 1 dell'O del 28 gen. 2015 che adegua ordinanze nel settore ambientale, legate in particolare agli accordi programmatici per il periodo 2016–2019, in vigore dal 1° mar. 2015 (RU 2015 427).

- b. alle autorità federali e cantonali, in occasione dell'esecuzione delle prescrizioni del diritto federale.

² Prende posizione segnatamente in merito alle domande di autorizzazione riguardanti:

- a. l'impiego confinato di organismi geneticamente modificati, patogeni o alloctoni in sistemi chiusi;
- b. le emissioni deliberate, a titolo sperimentale, di organismi geneticamente modificati, patogeni o alloctoni;
- c. la messa in commercio di organismi geneticamente modificati, patogeni o alloctoni.⁶

Art. 3 Informazione

¹ ...⁷

² La Commissione informa periodicamente l'opinione pubblica su questioni generali attinenti alla propria attività, segnatamente su nuove conoscenze specialistiche e sulla necessità di ulteriori ricerche.⁸

³ Dopo che le autorità competenti in materia di autorizzazione hanno emesso la loro decisione e in accordo con esse, la Commissione può informare l'opinione pubblica sul proprio parere in merito a singole domande di autorizzazione.

Sezione 2: Membri

Art. 4 Composizione

La Commissione si compone di specialisti esterni all'Amministrazione, i quali:

- a. dispongono di specifiche conoscenze scientifiche, segnatamente nei settori:
 1. dell'ingegneria genetica e della biotecnologia (p. es. biologia molecolare, microbiologia, genetica, biochimica),
 2. dell'ambiente (p. es. ecologia, botanica, zoologia, agronomia),
 3. della sanità (p. es. patologia, epidemiologia, igiene, veterinaria, tossicologia) e
- b. rappresentano i diversi interessi nell'ambito della protezione e dell'utilizzazione, segnatamente gli interessi:
 1. delle università (insegnamento e ricerca),

⁶ Nuovo testo giusta il n. 1 dell'all. 5 all'O del 9 mag. 2012 sull'impiego confinato, in vigore dal 1° giu. 2012 (RU **2012** 2777).

⁷ Abrogato dal n. 1 I dell'O del 28 gen. 2015 che adegua ordinanze nel settore ambientale, legate in particolare agli accordi programmatici per il periodo 2016–2019, con effetto dal 1° mar. 2015 (RU **2015** 427).

⁸ Nuovo testo giusta il n. 1 I dell'O del 28 gen. 2015 che adegua ordinanze nel settore ambientale, legate in particolare agli accordi programmatici per il periodo 2016–2019, in vigore dal 1° mar. 2015 (RU **2015** 427).

2. dell'economia,
3. dell'agricoltura e della selvicoltura,
4. delle organizzazioni ambientaliste,
5. delle organizzazioni per la protezione dei consumatori.

Art. 5⁹ Numero e nomina dei membri

¹ La Commissione si compone di 15 membri.

² Il Consiglio federale nomina i membri della commissione e designa tra di essi il presidente e il vicepresidente.

Art. 6¹⁰

Sezione 3: Organizzazione

Art. 7 Sedute

¹ La Commissione fissa ogni anno entro la fine di ottobre le date delle sedute dell'anno seguente e, su richiesta, le rende note.

² Il presidente convoca i membri della Commissione alle sedute. Può inoltre invitare altre persone, segnatamente:

- a. rappresentanti delle autorità;
- b. periti esterni;
- c. le persone che hanno inoltrato la domanda d'autorizzazione.

Art. 8 Preparazione di singoli affari e coinvolgimento di terzi¹¹

¹ La Commissione può incaricare comitati di esperti, singoli membri della Commissione oppure il segretariato di preparare singole pratiche.

² Nel quadro del credito accordatole annualmente, può consultare terzi in caso di affari importanti per i quali non dispone di conoscenze specialistiche sufficienti.¹²

⁹ Nuovo testo giusta il n. I 1 dell'O del 28 gen. 2015 che adegua ordinanze nel settore ambientale, legate in particolare agli accordi programmatici per il periodo 2016–2019, in vigore dal 1° mar. 2015 (RU 2015 427).

¹⁰ Abrogato dal n. I 1 dell'O del 28 gen. 2015 che adegua ordinanze nel settore ambientale, legate in particolare agli accordi programmatici per il periodo 2016–2019, con effetto dal 1° mar. 2015 (RU 2015 427).

¹¹ Nuovo testo giusta il n. I 1 dell'O del 28 gen. 2015 che adegua ordinanze nel settore ambientale, legate in particolare agli accordi programmatici per il periodo 2016–2019, in vigore dal 1° mar. 2015 (RU 2015 427).

¹² Nuovo testo giusta il n. I 1 dell'O del 28 gen. 2015 che adegua ordinanze nel settore ambientale, legate in particolare agli accordi programmatici per il periodo 2016–2019, in vigore dal 1° mar. 2015 (RU 2015 427).

Art. 9 Obbligo d'informazione

¹ Le autorità federali e cantonali che trattano questioni di sicurezza biologica sono tenute a fornire alla Commissione le informazioni necessarie allo svolgimento del suo compito.

² Se, per la valutazione di singole domande d'autorizzazione, ritiene necessaria una migliore conoscenza dei luoghi, la Commissione può procedere a un sopralluogo o disporre che le autorità competenti in materia di autorizzazione ne organizzino uno.

Art. 10 Pareri

¹ La Commissione redige un parere scritto e motivato in merito alle domande che le vengono sottoposte.

² Se, su questioni importanti, i membri della Commissione non pervengono a un'opinione comune, il parere esprime le diverse opinioni unitamente alle motivazioni e indica il numero dei voti.

³ Il presidente e il segretariato firmano i pareri.

Art. 11 Decisione e diritto di voto

¹ La Commissione decide a maggioranza semplice dei membri presenti.

² Il presidente partecipa al voto e, in caso di parità, decide.

³ Le persone invitate e i rappresentanti delle autorità non hanno diritto di voto.

Art. 12¹³ Segreto d'ufficio

I membri della commissione e tutte le persone consultate dalla Commissione nell'adempimento della propria attività sono tenuti al segreto d'ufficio, a meno che il Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni non li esoneri espressamente nel singolo caso

Art. 13 Ricusazione

¹ Se la Commissione prende posizione in merito a compiti esecutivi concreti, segnatamente a domande d'autorizzazione, i membri della stessa devono ricusarsi se:

- a. hanno un interesse personale nella questione;
- b. rappresentano un partito;
- c. sono implicati nella questione per altri motivi.

² Se la ricusazione dà adito a controversie, il presidente sottopone l'affare per decisione all'autorità competente in materia.

³ È fatta salva la regolamentazione concernente la ricusazione in istanza di giudizio.

¹³ Nuovo testo giusta il n. I 1 dell'O del 28 gen. 2015 che adegua ordinanze nel settore ambientale, legate in particolare agli accordi programmatici per il periodo 2016–2019, in vigore dal 1° mar. 2015 (RU 2015 427).

Art. 14 Diritto d'autore

¹ Il Consiglio federale e gli uffici subordinati sono abilitati, nell'ambito dell'interesse ufficiale, a utilizzare le opere che i membri della Commissione hanno elaborato nell'adempimento della loro attività in seno alla stessa, anche se protette dal diritto d'autore.

² Il diritto d'utilizzazione comprende la riproduzione, la pubblicazione, la diffusione, la traduzione nelle lingue nazionali e nelle lingue delle organizzazioni e manifestazioni internazionali nonché la memorizzazione completa o parziale in impianti per l'elaborazione elettronica dei dati e l'allestimento di microfilm.

³ L'autore ha diritto a un'indennità supplementare solo se la sua opera viene sfruttata a titolo commerciale.

Sezione 4: Segretariato**Art. 15**

¹ Il segretariato sottostà al presidente della Commissione dal punto di vista tecnico e all'Ufficio federale dell'ambiente da quello amministrativo.¹⁴

² Si occupa delle pratiche d'ordine amministrativo della Commissione e cura i contatti e la collaborazione con le autorità interessate.

³ Sostiene l'attività dei membri della Commissione conformemente alle istruzioni del presidente.

⁴ Redige il verbale delle sedute e lo trasmette ai membri della Commissione e alle autorità interessate.

Sezione 5: Entrata in vigore**Art. 16**

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 1997.

¹⁴ Nuovo testo giusta il n. I 1 dell'O del 28 gen. 2015 che adegua ordinanze nel settore ambientale, legate in particolare agli accordi programmatici per il periodo 2016–2019, in vigore dal 1° mar. 2015 (RU **2015** 427).

